

Cassazione civile sez. III 3 dicembre 2024, n. 30898. Pres. SCRIMA, Rel. VALLE.

FATTI DI CAUSA

A seguito del decesso per soffocamento, causato da un boccone di cibo troppo grande, di una bimba di quattro anni, Xe.La., figlia di Xe.Be. e Im.Ca., venne instaurato il procedimento penale, d'ufficio, ossia senza querela dei genitori della bimba, che si concluse con l'assoluzione, da parte del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 20/03/2007, di Yo.Ma., maestra della scuola materna frequentata dalla piccola Xe.La. (che era stata tratta a giudizio in una a altra addetta alla scuola, per la quale pure venne pronunciata assoluzione, e la cui posizione non rileva in questa sede), con la formula "il fatto non sussiste". Xe.Be. e Im.Ca., già costituiti parte civile nel procedimento penale suddetto, impugnarono per cassazione l'assoluzione.

La Corte di Cassazione rigettò il ricorso.

Yo.Ma. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Xe.Be. e Im.Ca., genitori della piccola Xe.La., per ottenerne la condanna per i danni a lei cagionati per essere caduta in depressione, e ne chiese la condanna al pagamento di Euro duecentocinquantamila, ai sensi degli artt. 96 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ.

Xe.Be. e Im.Ca. si costituirono nel detto giudizio civile, resistettero alla domanda e proposero domanda ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di prima udienza, rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni e, con successiva sentenza n. 59 del 13/01/2020, rigettò la domanda principale della Yo.Ma., per ragioni di merito e di rito.

La domanda di Xe.Be. e Im.Ca. venne, invece, accolta dal Tribunale e la Yo.Ma. venne condannata al pagamento della somma, equitativamente determinata, di Euro duemilacinquecento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Proposto appello dalla sola Yo.Ma., la sentenza del Tribunale venne riformata parzialmente dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1673 del 29/12/2021, ha rigettato la domanda di condanna dei Xe.Be. e Im.Ca. per responsabilità processuale aggravata della Yo.Ma.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione Xe.Be., con ricorso affidato a quattro motivi.

Yo.Ma. pure propone ricorso.

Im.Ca. propone ricorso incidentale.

Xe.Be. resiste con controricorso al ricorso della Yo.Ma.

Il Procuratore Generale non ha preso conclusioni.

Per l'adunanza camerale del 17/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, il solo ricorrente Xe.Be.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., precisandosi, comunque, che agli stessi è stato assegnato un unico numero di r.g.

Il ricorso di Xe.Be. è stato notificato a Yo.Ma. il 4/05/2022, mentre quello della Yo.Ma. nei confronti del Xe.Be. è stato notificato in data 11/05/2022 e nei confronti della Im.Ca. il 13/05/2022, cosicché il ricorso del Xe.Be. risulta per primo notificato, e, pertanto, deve considerarsi quale ricorso principale.

Esso è composto dai seguenti quattro motivi:

primo motivo, nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., vizio di ultra petizione, errore di diritto,

violazione della norma di cui all'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto all'art. 168 disp. att. cod. proc. pen., ed in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; il motivo censura la nullità della sentenza di appello stante la palese violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte di merito violato il generale principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" omettendo di applicare l'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.;

secondo motivo, nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione meramente apparente in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale per lite temeraria svolta nei confronti della Yo.Ma. e accolta dal Tribunale di Catanzaro;

terzo motivo, errore di diritto, falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a base del rigetto della domanda riconvenzionale nei confronti della Yo.Ma. argomentazioni non attinenti alla fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, codice di rito, in tal modo non interpretando correttamente la norma;

quarto motivo, nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessa motivazione in ordine alle specifiche ragioni idonee a sorreggere la compensazione delle spese di lite del giudizio.

Il ricorso, da considerarsi incidentale, giusta quanto sopra rilevato in ordine alla successione delle notifiche, di Yo.Ma., pone censure, non tutte adeguatamente rubricate, incentrate sugli artt. 24 Costituzione, 168 bis cod. proc. civ., 82 disp. att. cod. proc. civ., afferenti alla mancata comunicazione dello spostamento della prima udienza di comparizione dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Catanzaro, che aveva comportato la mancata comparizione alla prima udienza, con conseguente lesione del diritto di difesa, a seguito dell'immediato rinvio della causa a udienza di precisazione delle conclusioni, nonché della normativa speciale in tema di comunicazioni telematiche, dell'art. 38 cod. proc. civ. in ordine alla decisione della causa da parte di un giudice onorario. Specificamente, un primo gruppo di censure afferma l'illegittimità della mancata comunicazione dello spostamento della prima udienza fissata dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Catanzaro, dr.ssa Ra., per la comparizione delle parti per il 28/06/2013 al successivo 1/07/2013 con la conseguenza che a questa udienza, che venne effettivamente tenuta, non fu presente il difensore della parte attorea, la Yo.Ma., e la causa venne direttamente rinviata al 24/02/2015 per la precisazione delle conclusioni, cosicché non fu consentita l'articolazione delle prove alla parte che aveva instaurato la causa. La difesa di Yo.Ma. censura l'affermazione della Corte territoriale laddove essa afferma che il quinto comma dell'art. 82 delle disposizioni d'attuazione al c.p.c. deve intendersi riferito alla formulazione dell'art. 82 c.p.c. anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 79 della legge n. 353 del 26/11/1990. La censura si connota per la stigmatizzazione, in particolare, dell'interpretazione, definita sostanzialmente abrogatrice dell'obbligo di comunicazione dello spostamento di udienza adottata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto esservi stato un difetto di coordinamento tra la nuova e la pregressa formulazione dell'art. 82 disp. att. c.p.c.

Un secondo nucleo di censure riguarda l'avvenuta decisione della causa, nonostante il difensore della Yo.Ma. avesse avanzato una specifica richiesta affinché essa fosse trattata da un giudice togato, inteso quale magistrato persona fisica appartenente all'ordine giudiziario, da un giudice onorario del Tribunale di Catanzaro, in palese violazione delle previsioni di legge che escludevano determinate categorie di controversia dall'ambito di trattazione del giudice onorario.

Il ricorso incidentale di Im.Ca. reca censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91, 92, 96 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in ordine alla erronea applicazione della norma in tema di responsabilità per lite temeraria nei confronti della Yo.Ma.; in particolare l'unico

motivo di ricorso incidentale afferma che in primo grado la Im.Ca. aveva proposto una domanda di condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., con responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. e pertanto anche se il giudice di secondo grado non aveva ritenuto configurarsi un profilo di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. ciò non avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese, in forza della reciproca soccombenza delle domande.

Il Collegio ritiene che in ordine logico, prima ancora che cronologico, ossia di notificazione dei ricorsi, debba essere esaminato il ricorso di Yo.Ma., in quanto esso pone questioni suscettibili di condurre, ove ritenute fondate, alla regressione la causa dinanzi alla Corte d'Appello al fine dell'espletamento dell'istruttoria, poiché gran parte delle censure si incentra sulla mancata possibilità di articolare i mezzi istruttori.

Il primo gruppo di censure, riguardanti l'art. 82 disp. att. c.p.c. è infondato. L'attuale formulazione della norma, vigente all'epoca dei fatti, non prevede alcuna comunicazione dello spostamento di udienza qualora esso sia dovuto alla circostanza che nel giorno fissato dall'attore in atto di citazione il giudice designato non tenga udienza. In tal caso, invero, la causa è rinviata al primo giorno utile, nel quale il giudice designato per la sua trattazione tiene effettivamente udienza e i difensori sono tenuti a prendere conoscenza autonomamente del differimento recandosi in cancelleria, o mediante accesso in via informatica. L'affermazione della Corte territoriale, relativa a un difetto di coordinamento tra il testo dell'art. 82 disp. att. c.p.c. introdotto dall'art. 7 della legge n. 353 del 1990 e quello previgente non è errata: la comunicazione era prevista dall'art. 82, comma 1, secondo periodo dell'art. 82 disp. att. c.p.c. nella formulazione vigente fino all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, che avvenne, per la maggior parte delle disposizioni, nell'aprile del 1995. Detto obbligo di comunicazione da parte del cancelliere è scomparso nella formulazione dell'art. 82, comma 1, di cui all'art. 79 della legge n. 353, ma, per un difetto di coordinamento, è rimasta nel comma quinto dello stesso art. 82 disp. att. c.p.c., in cui l'indicazione "la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti" deve essere intesa come "la comunicazione prevista nel quarto comma precedente" per effetto della modifica già richiamata, come peraltro sostenuto da tempo anche da autorevole dottrina.

Il ricorso di Yo.Ma. è infondato anche avuto riguardo alle censure incentrate sull'essere stata la causa affidata a un giudice onorario del Tribunale di Catanzaro. La disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di Tribunale non preclude, invero, che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione di particolari cause è esclusa con riferimento a ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia, come esattamente affermato dalla Corte territoriale. A tanto consegue che la controversia, in primo grado, è stata del tutto legittimamente trattata e decisa (anche) da un giudice onorario, regolarmente nominato e incardinato presso il Tribunale di Catanzaro. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte afferma, sul punto che (Cass. n. 19660 del 3/10/2016 Rv. 642599 - 01) qualora un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal giudice onorario di Tribunale in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità.

Giova, inoltre, rilevare che in ogni caso la difesa della ricorrente incidentale Yo.Ma. non ha riportato, nel ricorso per cassazione, i punti salienti dell'atto di appello in cui erano articolate

le richieste istruttorie che, secondo la stessa prospettazione di parte attrice in primo grado, sarebbero state chieste sin dall'atto di citazione e si dovevano ulteriormente specificare con le memorie autorizzate. In ogni caso la mancata possibilità di ulteriormente articolare e specificare le richieste istruttorie a supporto della domanda risarcitoria non avrebbe in alcun modo comportato, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello, la nullità della sentenza con rimessione al primo giudice, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., bensì la rimessione in termini, in fase d'appello, per l'articolazione delle prove e la loro eventuale ammissione, con conseguente istruttoria.

In ultimo, ma non da meno, il rigetto della domanda risarcitoria di Yo.Ma. è stato ritenuto compiutamente motivato da parte del giudice d'appello anche avuto riguardo alla prospettazione secondo il paradigma normativo di cui all'art. 96 c.p.c., posto che la Corte territoriale, dopo avere evidenziato l'insussistenza di profili di danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ha ampiamente motivato, alle pagg. 7 e 8, sulla insussistenza di profili di responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c., spiegando che l'impugnazione del proscioglimento della Yo.Ma. da parte dei genitori della bambina deceduta era agevolmente giustificabile in conseguenza delle motivazioni del detto proscioglimento, che apparivano in parte lesive delle figure genitoriali, atteso che da detta motivazione poteva desumersi una loro negligenza nel mandare la figlia all'asilo nonostante fosse ancora affetta da postumi che ne impedivano una perfetta respirazione.

Il ricorso di Yo.Ma. è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.

Il ricorso principale di Xe.Be. si compone di quattro motivi. In particolare, i primi tre motivi del ricorso possono essere congiuntamente scrutinati in quanto incentrati sulla motivazione della sentenza d'appello sul rigetto della domanda, principale o accessoria che dir si voglia, della Yo.Ma., per lite temeraria e sull'interpretazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

I tre motivi, unitamente valutati, sono fondati.

La sentenza d'appello, dopo avere disatteso le prospettazioni difensive di Yo.Ma. in ordine all'insussistenza di profili di illegittimità circa la conduzione del processo in primo grado, laddove tratta della condanna per lite temeraria a questa inflitta, in accoglimento delle prospettazioni dei Xe.Be.-Im.Ca., si limita a un'apodittica equiparazione tra la fattispecie di cui all'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., la cui applicazione era stata richiesta dalla Yo.Ma. nei confronti delle controparti, e che era stata rigettata in primo grado, e quella di cui all'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., limitandosi, peraltro, ad affermare che "la stessa mancanza di allegazione e di prova che il Tribunale di Catanzaro ha stigmatizzato per rigettare la domanda proposta dall'attrice, ha caratterizzato anche le domande riconvenzionali proposte dai convenuti. La temerarietà della lite è stata infatti da entrambi dedotta in relazione alla mancanza di prova del danno che, tuttavia, già inidonea in sé alla configurazione di tale tipo di responsabilità, nel caso di specie assume un valore ancora più neutro in ragione del particolare andamento del processo che ha comportato per l'attrice la perdita della fase processuale destinata all'istruttoria", così equiparando posizioni sostanziali e processuali fondamentalmente diverse e sottraendosi al compito di rendere una motivazione comprensibile, e soprattutto esaustiva, in ordine al rigetto della domanda proposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., dai Xe.Be.-Im.Ca.

La motivazione della Corte territoriale incorre, pertanto, sia nel vizio di omessa motivazione, avendo reso una motivazione meramente apparente (come esaustivamente chiarito dalla motivazione di Cass. n. 27411 del 8/10/2021 - in cui è citata copiosa giurisprudenza di legittimità - correttamente richiamata dalla difesa del ricorrente sebbene non massimata sullo specifico punto della motivazione apparente), sia nel vizio di erronea applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per avere, la Corte territoriale, sostanzialmente equiparato, al fine di

motivare l'elisione della condanna di Yo.Ma. al pagamento della somma di duemilacinquecento Euro, i presupposti applicativi di detta norma, che configura un'ipotesi di responsabilità per abuso del processo che può essere ritenuta sussistente dal giudice anche in carenza di istanza di parte, a differenza della fattispecie di cui al comma primo dello stesso art. 96 codice di rito, che presuppone in ogni caso la domanda di parte (Cass. n. 5721 del 3/03/2021 Rv. 660948 - 01; Cass. n. 24526 del 2/12/2015 Rv. 637887 - 01).

I primi tre motivi del ricorso di Xe.Be. sono, pertanto, accolti.

A tanto consegue: l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale, vertente sulle spese, e del ricorso incidentale di Im.Ca., che censura sostanzialmente sotto gli stessi profili la sentenza della Corte territoriale.

La sentenza impugnata è, in conclusione, cassata in relazione ai motivi accolti e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rimessa alla Corte di appello di Catanzaro, che, in diversa composizione, procederà a nuovo scrutinio e si atterrà a quanto in questa sede affermato, e alla quale è demandato di regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, deve essere disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della minore nonché dei suoi genitori, Xe.Be. e Im.Ca.

Al rigetto dell'impugnazione di Yo.Ma. consegue, per legge, che deve attestarsi nei suoi confronti la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale di Yo.Ma.

Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti da Xe.Be., assorbito il quarto motivo e il ricorso di incidentale di Im.Ca.; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Yo.Ma. e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della minore e dei suoi genitori, Xe.Be. e Im.Ca.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile in sede di riconvocazione il giorno 7 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2024.